



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99905175
del 13/12/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Roberto Ricciarello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilit 
in data 16/12/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4963 del 16/12/2016

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica non sostanziale, ai sensi dell' art 29-nonies, c. 1 del D. Lgs 152/2006, della DD R. U. n. 2205 del 25/05/2016. Revoca dei provvedimenti D. D. R. U. n. 4526 del 30/06/2010, DD R. U. n. 4954 del 07/07/2010 e D. D. R. U. n. 1894 del 08/05/2015. Impresa: Procter & Gamble Italia S. p. A. Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma Stabilimento: Via Ardeatina 100 Pomezia Localita' Santa Palomba (Roma) Codice IPPC: 4. 1. m - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Roberto Ricciarello;

PREMESSO CHE:

- con **D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010**, modificata con **D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010**, la Procter & Gamble Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 4.1 lettera k - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie;
- con **D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con **D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti.

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 ss.mm.ii che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies relativo ai procedimenti di modifica dell'installazioni IPPC;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del d.lgs 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

Vista la richiesta di modifica all'assetto dell'installazione, sita in Via Ardeatina 100 Pomezia Località Santa Palomba (Roma), presentata dalla Società Procter & Gamble Italia S.p.A con nota del 27/07/2016, recepita al protocollo con n. 104646 del 27/07/2016, e consistente in:

1. totale dismissione della produzione di detersivi in polvere (attività IPPC 2) con dismissione di 31 camini;
2. completamento del progetto di ampliamento del magazzino;
3. riduzione della potenzialità termica degli impianti da cui hanno origine le emissioni denominate E57 ed E34;
4. attivazione di un nuovo camino denominato E77;
5. un incremento di ore di funzionamento dei camini E62, E65 ed E66;
6. modifica del posizionamento dei punti di emissione E74 ed E75 nonché modifica strutturale per il punto di emissione E76 (riduzione di diametro e aumento altezza);
7. modifica della configurazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
8. dismissione dei compressori collocati nella sala compressori identificata come sorgente rumorosa RUM2;
9. ***modifica dell'attuale schema di flusso delle acque reflue industriali e meteoriche*** che vengono coltate verso i due relativi bacini di fitodepurazione in modo che:
 - le acque reflue industriali verranno convogliate al bacino denominato *piccolo* (invece di quello attuale denominato *grande*);
 - le acque di prima pioggia verranno convogliate al bacino *grande* successivamente al trattamento;
 - le acque di seconda pioggia e le acque di spegnimento incendi verranno convogliate al bacino *grande*.

Tenuto conto che

- con nota ns prot. 114760 del 31/08/2016 questa Amministrazione ha chiesto alla Società l'inoltro di un nuovo elaborato progettuale utile alla definizione del procedimento amministrativo nonché il pagamento delle spese istruttorie previste dall'allegato III del D.M. 24/04/2008 (decreto tariffe);
- con nota del 20/09/2016 recepita al protocollo con n. 124045 del 21/09/2016 la Società ha trasmesso copia del versamento della quota quale rimborso spese istruttorie previste dal Decreto Ministero Ambiente 24/4/2008;
- con nota ns prot. 132394 del 06/10/2016 questa Amministrazione ha chiesto alla Società di produrre dei chiarimenti ed in particolare quelli relativi al PMC, sezione gestione dell'emissione in atmosfera (misurazione della portata in continuo e numero di inquinanti da analizzare) nonché la modifica della planimetria B.21 bis nella parte relativa alla legenda ed alla definizione della nuova rete scarichi;
- con nota del 12/10/2016 recepita al protocollo con n. 136244 del 13/10/2016 la Società ha trasmesso la documentazione in firma digitale comprensiva delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

vista

- la nota prot. n. 0078531 del 20/10/2016, recepita al protocollo con n. 140336 del 20/10/2016, con cui ARPA Lazio ha trasmesso la Relazione Tecnica relativa alle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio;

- la nota, ns prot. 150122 del 11/11/2016, con cui questa Amministrazione ha chiesto alla Società di produrre una dettagliata relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni riscontrate dalla citata Agenzia sospendendo, nel contempo, in attesa delle suddette controdeduzioni, il procedimento autorizzativo relativo alla modifica;

tenuto conto della nota del 21/11/2016, recepita al protocollo con n. 155118 del 22/11/2016, con cui la Società ha trasmesso la documentazione integrativa revisionata (capitolo 3.5 della Relazione-Ottobre 2016 circa la differenziazione dei flussi delle acque reflue industriali e meteoriche), il PMeC finale revisionato e le controdeduzioni alla relazione prodotta da ARPA Lazio del 20/10/2016.

Atteso che ai fini della valutazione delle modifiche che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- relazione tecnica del 13/10/2016 protocollo n. 136244 revisionata in data 22/11/2016 prot. n. 155118.

- Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare del 13/10/2016 protocollo n. 136244;

- Scheda B – Dati e Notizie sull'impianto da autorizzare del 13/10/2016 protocollo n. 136244;

- Allegati alla scheda B (planimetrie aggiornate) del 13/10/2016 protocollo n. 136244 revisionata in data 22/11/2016 prot. n. 155118;

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) MODIFICATO del 13/10/2016 protocollo n. 136244 revisionato in data 22/11/2016 prot. n. 155118;

preso atto della dichiarazione effettuata dal gestore relativamente alla qualificazione della modifica come non sostanziale in quanto la capacità massima produttiva totale dello stabilimento subisce una diminuzione passando da 1.031.087,04 ton/anno a 739.782 ton/anno.

considerato che

le modifiche proposte, oggetto della presente istanza, prevedono:

1. la totale dismissione della produzione di detersivi in polvere (attività IPPC 2) con dismissione di 31 camini;
2. il completamento del progetto di ampliamento del magazzino;
3. la riduzione della potenzialità termica degli impianti da cui hanno origine le emissioni denominate E57 ed E34;
4. l'attivazione di un nuovo camino denominato E77;
5. un incremento di ore di funzionamento dei camini E62, E65 ed E66;
6. una modifica del posizionamento dei punti di emissione E74 ed E75 nonché modifica strutturale per il punto di emissione E76 (riduzione di diametro e aumento altezza);
7. una modifica della configurazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
8. la dismissione dei compressori collocati nella sala compressori identificata come sorgente rumorosa RUM2;
9. la modifica dell'attuale schema di flusso delle acque reflue industriali e meteoriche che vengono

collettate verso i due relativi bacini di fitodepurazione in modo che:

- le acque reflue industriali verranno convogliate al bacino denominato piccolo (invece di quello attuale denominato grande);
- le acque di prima pioggia verranno convogliate al bacino grande successivamente al trattamento;
- le acque di seconda pioggia e le acque di spegnimento incendi verranno convogliate al bacino grande.

considerato, inoltre, che tali modifiche:

- non comportano una variazione dei consumi di materie prime;
- hanno una scarsa influenza sugli attuali consumi idrici;
- riducono i consumi elettrici da ca. 22.655 MWh/anno a ca. 17.500 MWh/anno riconducibili alla dismissione fase 2.3;
- comportano una riduzione dell'utilizzo di combustibili (riduzione del metano per il cogeneratore imputabile alla diminuzione della richiesta di energia elettrica);
- non comportano una variazione dei valori autorizzati in termini di concentrazione e portata autorizzate agli scarichi finali di stabilimento;
- comportano una nuova configurazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti attualmente utilizzate, come approvate nella D.D.R.U. 2205/2016, che consisteranno nella:
 - Eliminazione delle aree di deposito temporaneo R11A, R11B. I rifiuti saranno gestiti mediante il processo di micro raccolta di stabilimento e stoccati nel deposito temporaneo R7 ed R8;
 - Eliminazione dell'area di deposito temporaneo R30;
 - Rilocazione di alcune aree di deposito temporaneo (R9, R12, R14, R28, R33) – rifiuti non pericolosi;
 - Cambio tipologia rifiuti stoccati nell'area di deposito temporaneo R13 – rifiuti pericolosi;
 - Aumento capacità stoccaggio delle aree di deposito temporaneo R13, R14, R15 (ora R15a e R15b), R17, R26.
- comportano una variazione dei volumi complessivi totali delle aree di deposito temporaneo che saranno di: 282 m³ per i rifiuti pericolosi (aumento di 41,5 m³); 471 m³ per i rifiuti non pericolosi (diminuzione di 10 m³);
- implicano la riduzione delle sorgenti odorigene di stabilimento conseguenti alla dismissione dell'impianto di produzione detersivi in polvere.

ritenuto necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

Tenuto conto che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma come citato in premessa, è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

considerato, inoltre, che:

l'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: “omissis....l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate **sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis**), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lvo 152/2006 stabilisce cosa si intenda per **modifica sostanziale di un impianto**, ovvero:

“Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:

la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, **producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, **è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”**;

ritenuto che,

a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società Procter & Gamble S.p.A., la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali;

ritenuto necessario:

apportare le seguenti modifiche all'Allegato Tecnico della autorizzazione D.D. R.U. n. 2205/2016 per aggiornare le seguenti prescrizioni:

- la prescrizione 9 *“manutenere periodicamente l'identificazione dei punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera) secondo la codifica stabilita nella DD R.U. 4526 del 2010 modificata con D.D. 4954 del 7/7/2010 e D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015, delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti e aggiornare gli eventuali nuovi punti di emissione di cui dovrà essere effettuata la georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale;”*

è sostituita con:“identificare i punti di emissione (scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera) le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti secondo la codifica **del presente atto** e provvedere ad aggiornare l'elenco degli stessi con i nuovi punti di emissione. La società

dovrà inviare alla Città metropolitana di Roma Capitale, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 29 decies del d.lgs 152/06, l'elenco aggiornato con i dati di georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione;”

- modificare la tabella delle emissioni, presente nella prescrizione 26 dell'Allegato Tecnico, secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente atto eliminando n. 31 camini sul totale di 53 camini di stabilimento (in particolare eliminazione dei camini E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E28, E30, E31, E32, E33, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E50, E73) ed inserimento il nuovo punto di emissione denominato E77;
- la prescrizione 28: *“ai fini dell'attivazione di nuovi punti di emissione e della riorganizzazione delle attività, rispetto ai punti di emissione già presenti, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale a ed all'ARPA quanto segue:*

Messa in esercizio Con con un anticipo di **15 (quindici) giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto

Messa a regime Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso.

Entro 15 giorni, dalla data fissata per la messa a regime, i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

è sostituita con “ai fini dell'attivazione dei punti di emissione denominati nel presente atto E34, E57, E74, E75, E76 ed E77, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale a ed all'ARPA quanto segue:

Messa in esercizio Con un anticipo di **15 (quindici) giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto

Messa a regime Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso.

Entro 15 giorni, dalla data fissata per la messa a regime, i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

- La prescrizione 33: *“i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi conformemente alla norma UNI 10169:2001; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza”;*

è sostituita con : i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi conformemente alla norma UNI 16911:2013 e ss.mm.ii.; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

Tenuto conto della necessità di modificare il PMeC alla luce dell'istanza presentata dalla Società i cui contenuti sono stati descritti in precedenza;

considerato, che:

- Arpa Lazio con nota n° 90120 del 24/06/2016 ha comunicato che “nell’ambito della disciplina autorizzativa in materia di AIA, l’intervento delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente è circoscritta all’espressione del parere di competenza ex art. 29-quater c. 6 del D. Lgs. 152/06, che non può che essere acquisito nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Autorità competente, ai sensi dell’art. 29-quater c. 5 medesimo decreto, ai fini del rilascio dell’AIA”, invitando l’Autorità competente “a non richiedere pareri, supporti o valutazioni al di fuori dei citati contesti, al fine di non determinare un inutile aggravio della già complessa attività tecnico-amministrativa”;
- con nota prot. n. 102826 del 25/07/2016, la Città metropolitana di Roma Capitale ha richiesto alla Regione Lazio di chiarire gli aspetti legati alla possibilità di avvalersi del supporto di Arpa Lazio nell’ambito dei procedimenti autorizzativi avviati dai gestori dell’installazioni, già in possesso delle autorizzazioni integrate ambientali;
- rilevato che ad oggi la Regione Lazio non ha dato riscontro a quanto richiesto nella nota del 25/07/2016 e pertanto non si è proceduto a richiedere alcun parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo;

ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, autorizzare la modifica non sostanziale proposta dal Gestore e descritta nel dettaglio in precedenza;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) di AUTORIZZARE LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI alla D.D. R.U. n. 2205 del 25/05/2016 così come puntualmente riportate in premessa, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo congiuntamente alle seguenti planimetrie (che sostituiscono quelle approvate con la D.D. R. U. n. 2205/2016):

- Planimetria B19 (Approvvigionamento idrico e distribuzione idrica);
- Planimetria B20 (Punti emissione in atmosfera e trattamento degli scarichi in atmosfera);
- Planimetria B21 (reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi);
- Planimetria B22 (individuazione delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti);
- Planimetria B23 (punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore).

2) imporre al Gestore le prescrizioni operative e le modifiche al PMeC riportate nell’**Allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che ha seguito delle risultanze delle certificazioni analitiche, presentate dalla Società a seguito della fase di messa a regime degli impianti specificati nell'allegato 1 al presente provvedimento, questa Amministrazione procederà all'eventuale individuazione di nuovi limiti emissivi senza ulteriore istanze da parte della Società;

4) Di stabilire che la Società entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);

5) di fissare al 30/06/2020 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del d.lgs 152/06;

6) di revocare i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale rilasciati con D.D. R.U. n. 4526 del 30/6/2010, D.D. R.U. n. 4954 del 7/7/2010, D.D. R.U. n. 1894 del 08/05/2015.

DISPONE

7) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Pomezia, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Valutazione Impatto Ambientale ed alla ASL RM/H;

8) di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti integrati", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO